



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

CIRCOLARE

Procedure di gestione dei dati derivanti dalle attività ispettive sul trasporto ferroviario di merci pericolose al fine della loro trasmissione, aggregazione e successivo controllo e monitoraggio da parte dell'autorità competente.

VISTO l'art. 71, Capo I, Titolo VII del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, con cui al personale della POLFER è assegnato il compito di eseguire le attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme inerenti all'ambito del trasporto di merci pericolose, con esclusione di quelle del titolo VIII dello stesso Decreto, e che, in assenza di tale personale, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione delle ferrovie;

VISTO il Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n° 17-18266 del 09/02/2018, relativo agli obblighi di accertamento delle violazioni nell'ambito del trasporto di merci pericolose per ferrovia da parte del Gestore dell'infrastruttura (RFI);

VISTI gli artt. 16, comma 2, lettera n) e 17, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 14 maggio 2019, con cui l'ANSFISA è incaricata di garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, vigilando sul rispetto, da parte di tali operatori ferroviari, dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza;

VISTO l'art. 4, comma 2, lettera b, punto 1 del D. Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019, con cui l'ANSFISA è incaricata di provvedere affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema, inducendoli a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando con i soggetti coinvolti”;

VISTA la Direttiva del Ministro n. 238 del 8/5/2018 e la successiva attuazione con Decreto n. 31 del 22 maggio 2018, che, all'art. 4, lettera a), stabilisce che l'ANSFISA «*monitora nell'ambito dei controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni l'adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, con particolare riguardo alla formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi di cui alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID*»;

VISTO l'art. 4, comma 3, lettera a, del D. Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019, con cui i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono incaricati di “*mettere in atto le necessarie misure*

di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando reciprocamente e con gli altri soggetti coinvolti”;

VISTO il Decreto n. 31 del 22/05/2018, che stabilisce all’art. 5, comma 2, lettera a), che RFI ha il compito di *«predisporre una pianificazione annuale delle attività di controllo per verificare la conformità al RID dei trasporti di merci pericolose per come previsti dalla sez. 1.8.1 del RID ed ad effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF o del Dipartimento»* e alla lettera f) dello stesso articolo RFI deve *«supportare il dipartimento nelle attività di sviluppo di piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee volte a garantire l’incremento della sicurezza e la tracciabilità delle informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose»;*

VISTA la Circolare MIT nr. 59 del 23/11/2017 *“Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container)”;*

RITENUTO necessario, come anche condiviso con POLFER, ANSFISA e RFI nell’ambito di specifici incontri tenutisi sul tema, definire una modalità comune e condivisa di trasmissione dei dati risultanti dalle attività di controllo sui trasporti di merci pericolose di competenza, al fine di consentirne all’autorità competente un’efficiente aggregazione, elaborazione ed analisi, si emana la seguente Circolare.

Visto il parere positivo espresso da POLFER con nota prot. n. 3858 del 10/06/2025

Visto il parere positivo espresso da ANSFISA con nota prot. n. 4018 del 17/06/2025

Visto il parere positivo espresso da RFI con nota prot. n. 4121 del 20/06/2025

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

POLFER, RFI e ANSFISA svolgono, ciascuno nell’ambito delle attività di propria competenza (di cui sopra sono delineati i rispettivi riferimenti normativi), controlli a campione sui trasporti di merci pericolose, adottando proprie procedure e liste di controllo.

Un’analisi congiunta di tali liste di controllo ha consentito di individuare aspetti di condiviso interesse, specificatamente riferibili al rispetto degli obblighi per il trasporto di merci pericolose e inerenti anche alle responsabilità dei trasportatori (imprese ferroviarie).

Resta inteso che, rispetto ai suddetti controlli di comune interesse, POLFER, RFI e ANSFISA possono attuare eventuali ulteriori controlli previsti dalle specifiche procedure di pertinenza.

Ai fini della definizione delle strategie relative al monitoraggio e controllo del trasporto di merci pericolose per ferrovia operanti sul territorio nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie - con la presente Circolare, intende definire le modalità di aggregazione delle informazioni esitate dalle attività di ispezione e controllo operate dai suddetti soggetti istituzionalmente deputati, lì dove riferibili ai succitati controlli di condiviso interesse.

Quanto sopra al fine di:

1. migliorare la gestione delle informazioni considerate di comune utilità e derivanti dalle attività di vigilanza nel trasporto di merci pericolose, definendo un formato che ne

consenta un'agevole aggregazione, elaborazione e analisi al fine di meglio identificare le criticità del suddetto trasporto;

2. elevare, tramite la suddetta aggregazione dei dati esitati dalle rispettive attività di controllo, il livello di significatività del campione di riferimento per le analisi;
3. adottare misure correttive preventive;
4. indirizzare la pianificazione delle attività di vigilanza.

I principi alla base del suddetto modello di aggregazione sono i seguenti:

- **condivisione delle informazioni:** fornire, relativamente ai controlli di specifica competenza, dati standardizzati, al fine di garantire coerenza e completezza nell'analisi degli stessi;
- **identificazione delle criticità:** consentire una rapida identificazione delle criticità (riferibili, ad esempio, a specifiche tratte o imprese ferroviarie o vagoni che presentino anomalie o rischi potenziali ricorrenti), al fine di adottare misure correttive tempestive;
- **formazione e aggiornamento:** promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei controlli.

Articolo 2

Acronimi e definizioni

I termini e le definizioni utilizzati nella presente circolare fanno riferimento a quelle vigenti nel trasporto di merci pericolose in ambito comunitario.

Per semplicità di lettura si riportano di seguito le definizioni relative agli acronimi utilizzati:

- **MIT:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie;
- **POLFER:** Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio di Polizia Ferroviaria;
- **ANSFISA:** Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali che, nell'ambito del settore ferroviario, svolge il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dalla Direttiva (UE) 2016/798 e del D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, e s.m.i.;
- **Gestore dell'infrastruttura:** il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **RFI:** Rete Ferroviaria Italiana - Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- **Impresa ferroviaria:** il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
- **RID:** Regolamento Internazionale per la disciplina del trasporto di merci pericolose per ferrovia (nella versione in vigore);
- **CUU:** Contratto Uniforme di Utilizzazione – “Condizioni tecniche per lo scambio dei carri tra le imprese ferroviarie” (versione in vigore); i riferimenti al CUU sono da intendersi all'allegato 9 appendice 1 del suddetto documento. Il CUU può essere preso a riferimento dai soggetti deputati ai controlli e quindi richiamato ad esempio nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza.

*Articolo 3***Procedura operativa**

L'Allegato 1 alla presente circolare riporta il documento condiviso da parte dei soggetti deputati ai controlli, che si ritiene funzionale a consentire l'agevole aggregazione delle informazioni di comune utilità relative agli esiti dei controlli effettuati sui treni e sui veicoli trasportanti merci pericolose.

La procedura operativa si articola secondo i seguenti punti:

- *Compilazione dell'Allegato 1*: POLFER, ANSFISA e RFI, utilizzando le informazioni esitate nell'ambito delle proprie attività di controllo sui trasporti di merci pericolose, svolte nel rispetto dei propri ambiti di competenza e delle proprie procedure e liste di controllo, compilano l'Allegato 1, segnalando quindi eventuali non conformità rilevate nel corso di ogni attività di verifica, aggiungendo, ove necessario, una breve descrizione nell'apposita casella;
- *Trasmissione dei dati*: una volta compilato, l'Allegato 1 viene trasmesso al MIT (Div 5 - Interoperabilità ferroviaria, trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa di settore e rapporti con gli Organismi europei e internazionali), per consentire la successiva fase di aggregazione e analisi congiunta dei dati. Tale trasmissione è svolta con cadenza trimestrale, inviando per via elettronica il file in formato Excel e pdf, corredato da una breve e sintetica relazione;
- *Attività di aggregazione e analisi*: il MIT aggrega e analizza i dati ricevuti, identifica eventuali criticità e, previa analisi congiunta con tutti gli attori coinvolti, elabora proposte migliorative;
- *Attività di condivisione e formazione*: al fine di sviluppare al meglio le procedure di gestione dei controlli di reciproco interesse e la confrontabilità dei dati, possono essere pianificati momenti di condivisione dei ritorni di esperienza e di formazione congiunta, anche attraverso trials in campo, nonché mediante riunioni periodiche. Le suddette riunioni sono svolte con cadenza semestrale, orientativamente nei mesi di giugno e dicembre e compatibilmente con la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

L'Allegato 1 costituisce in definitiva un format standardizzato condiviso che prende in considerazione i controlli svolti da POLFER, RFI e ANSFISA sul trasporto di merci pericolose e considerati, a oggi, assimilabili ed è funzionale all'aggregazione di dati comunque già in loro possesso come esito delle ispezioni di competenza svolte. Tale allegato è un documento dinamico, che può essere soggetto a variazioni e modifiche nel tempo in base ad eventuali nuove esigenze e/o criticità riscontrate e da prove pratiche congiunte effettuate in campo per testare il modello.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente circolare entra in vigore alla data di registrazione e sarà pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carla Alessi)

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
(Ing. Benedetto Legittimo)

Descrizione ambito di controllo	Codice controllo	Descrizione Controllo	Riferimenti
1. Documento di trasporto	1A	Documento mancante o non associato (o non associabile) all'unità di trasporto	RID 5.4.0, 5.4.1. e 5.4.2.
	1B	Descrizione merce (numero di identificazione del pericolo, N° ONU, designazione ufficiale della merce, numero del modello di etichette, gruppo di imballaggio) assente, errata o non conforme al RID.	RID 5.4.1
	1C	Nome e indirizzo del mittente e dei destinatari assenti o errati.	RID 5.4.1.1.1
	1D	Informazioni non chiaramente leggibili	RID 5.4.1.1.2
	1E	Lingua del documento non conforme	RID 5.4.1.4
	1F	Mancanza istruzioni scritte	RID 5.4.3.2
	1G	Assenza barratura da riportare nella prevista casella (se presente la casella)	RID 5.4
2. Check list per i controlli sulle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose (per gas classe 2 e liquidi classi 3, 4, 5, 6, 8 e 9)	2A	Mancanza di evidenza su controlli cisterne. Si sottolinea che è obbligatorio mostrare l'evidenza dei controlli svolti. Non sussistono vincoli in merito alle modalità con cui tale evidenza deve essere rappresentata. A titolo esemplificativo, sono ritenute idonee: (1) Check list Allegato 1 della Circolare 2019; (2) Check list punto 5 della Fiche UIC471-3-O (oggi IRS40471-3); (3) Sistema informatico <u>(a condizione che siano soddisfatte, in modo almeno equivalente, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati)</u> ; (4) evidenza su sistema di gestione delle imprese. NB: Si precisa che, in caso di riscontro di anomalia, l'evidenza di cui al punto (4) può essere fornita dall'impresa anche nei giorni successivi all'ispezione, qualora non sia immediatamente disponibile nel corso della stessa.	Circ. MIT n. 59, 23.11.19 - INDICARE NELLA PARTE DESCRITTIVA A QUALE DEI CASI PREVISTI NELLA DESCRIZIONE DEL CONTROLLO SI FA RIFERIMENTO
3. Pannello arancione – Numero ONU	3A	Pannello mancante, errato, non chiaramente leggibile, in cattivo stato, non conforme al RID, non stabilmente fissato	RID 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.5, 5.3.2.1.7, 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.5
	3B	N° ONU mancante, errato, non chiaramente leggibile, in cattivo stato, non conforme al RID, non stabilmente fissato	RID 5.3.2.1.2, 5.3.2.2.2, 5.3.2.2.4
	3C	Numero di pericolo mancante, errato, non chiaramente leggibile, in cattivo stato, non conforme al RID, non stabilmente fissato	RID 1.1.4.2, 1.1.4.4 se del caso
4. Altre etichettature e marcature esterne	4A	Etichette di pericolo mancanti, errate, non chiaramente leggibili, in cattivo stato, non conformi al RID.	RID 5.3.1, 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.2, 5.3.1.1.3, 5.3.1.1.4, 5.3.1.1.5, 5.3.1.1.6, 5.3.1.1.7, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.7.1, 5.3.1.7.3, 5.3.1.7.4, 5.3.5 e se del caso 1.1.4.2 e 1.1.4.4
	4B	Marcatura per materie trasportate a caldo mancante, errata, non chiaramente leggibile, in cattivo stato, non conforme al RID (ove applicabile).	RID 5.3.3
	4C	Marcatura "materia pericolosa per l'ambiente" mancante, errata, non chiaramente leggibile, in cattivo stato, non conforme al RID (ove applicabile). Da verificare sui 4 lati.	RID 5.2.1.8.3, 5.3.6
	4D	Etichette di manovra mancanti, errate, non chiaramente leggibili, in cattivo stato, non conformi al RID (ove applicabile).	RID 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2
	4E	Iscrizioni data della successiva prova serbatoio (solo per carri cisterna) e codice cisterna mancanti o non chiaramente leggibili (presente, non presente, danneggiata/staccata)	RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.2.5.1, 6.8.2.5.2, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4
	4F	Data di prova (periodica/intermedia) scaduta (carri-cisterna, cisterne amovibili, carri batteria/containeri cisterna, casse-mobili cisterna, CGEM) SI/NO	RID 4.3.2.3.7, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 e 6.8.3.4.12, CUU cod. 6.5.2.3 e 6.5.2.4,
5. Altre iscrizioni sulla cassa del veicolo	5A	Numero Europeo del veicolo mancante, illeggibile, incompleto o incongruente	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 del 25 ottobre 2018 - Appendice 6
6. Conformità trasporto	6A	Merce caricata non conforme all'istruzione cisterna (colonna 10, Tabella A, RID 3.2) o al codice cisterna (colonna 12, Tabella A, RID 3.2) o all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.	RID 3.2, 4.2, 4.3, 4.3.2.1, 4.5, 6.7.1.3, 7.4
	6B	Mancato rispetto delle disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa (colonna 11, Tabella A, RID 3.2) o per le cisterne RID (colonna 13, Tabella A, RID 3.2)	RID 4.2.5.3, 4.3.5, 6.8.4, 1.1.4.3
	6C	Merce caricata alla rinfusa non conforme alle disposizioni "BK" della colonna (colonna 10, Tabella A, RID 3.2) o alle disposizioni "VC" della colonna (colonna 17, Tabella A, RID 3.2)	RID 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3
7. Elementi di collegamento corpo della cisterna/telaio - Sella del serbatoio	7A	Presenza di fessurazioni nella parti di collegamento carro-cisterna o nei tiranti (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	RID 1.4.2.2.1 CUU cod. 6.5.1.1, 7.6.1.1
	7B	Presenza di cretti nei cordoni di saldatura (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	RID 1.4.2.2.1 CUU cod. 6.5.1.2, 7.6.1.2
	7C	Mancanza bulloni/chiodi di fissaggio del corpo del serbatoio alla sella (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	CUU cod. 6.5.1.3 e 6.5.1.4
8. Apparecchiature/dispositivi di riempimento e vuotatura	8A	Difetto di integrità e tenuta non stagna delle apparecchiature di servizio (carico/scarico/ispezione) inferiori e/o superiori (per quelle in alto, se visibili dal basso) (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	CUU cod. 6.5.5, 6.5.6, 7.6.4, 7.6.5 RID sottosez. 4.2.1.9.6 lettera d)
9. Integrità serbatoio e suo equipaggiamento	9A	Anormalità a rivestimento del serbatoio, lamiera parasole, isolamento termico (danneggiato, staccato) (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	CUU cod. 6.5.3 e 7.6.3
	9B	Presenza di strisciature o danni che possano far supporre un'alterazione dello spessore delle pareti del serbatoio (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	RID 1.4.2.2.1
	9C	Deformazioni con spigoli vivi senza perdita di merce (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	CUU cod. 6.5.2.2 e 7.6.2.2
	9D	Tenuta non stagna (fuga e/o perdita di merce)	RID 4.2.1.9.6 lettera b), 4.3.2.3.5 e 4.3.2.4.1.1 CUU cod. 6.5.2.1, 7.6.2.1

SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE

INFORMAZIONI DI BASE RICHIESTE	
Anno di riferimento	
Numero trimestre	
Numero totale treni ispezionati nel trimestre	
Numero totale treni con almeno una non conformità	
Numero totale carri con almeno una non conformità	
Numero totale non conformità rilevate nel trimestre	

Numero	Descrizione controllo	Riferimenti	Codice controllo	Descrizione controllo	Numero totale NON conformità rilevate
1	Documento di trasporto	RID 5.4.0, 5.4.1. e 5.4.2.	1A	Documento mancante o non associato (o non associabile) all'unità di trasporto	
		RID 5.4.1	1B	Descrizione merce (numero di identificazione del pericolo, N° ONU, designazione ufficiale della merce, numero del modello di etichette, gruppo di imballaggio) assente, errata o non conforme al RID.	
		RID 5.4.1.1.1	1C	Nome e indirizzo del mittente e dei destinatari assenti o errati.	
		RID 5.4.1.1.2	1D	Informazioni non chiaramente leggibili	
		RID 5.4.1.4	1E	Lingua del documento non conforme	
		RID 5.4.3.2	1F	Mancanza istruzioni scritte	
		RID 5.4	1G	Assenza barratura da riportare nella prevista casella (se presente la casella)	
2	Check list per i controlli sulle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose (per gas classe 2 e liquidi classi 3, 4, 5, 6, 8 e 9)	Circ. MIT n. 59, 23.11.19 - INDICARE NELLA PARTE DESCRITTIVA A QUALE DEI CASI PREVISTI NELLA DESCRIZIONE DEL CONTROLLO SI FA RIFERIMENTO	2A	Mancanza di evidenza su controlli cisterne. Si sottolinea che è obbligatorio mostrare l'evidenza dei controlli svolti. Non sussistono vincoli in merito alle modalità con cui tale evidenza deve essere rappresentata. A titolo esemplificativo, sono ritenute idonee: (1) Check list Allegato 1 della Circolare 2019; (2) Check list punto 5 della Fiche UIC471-3-O (oggi IRS40471-3); (3) Sistema informatico (a condizione che siano soddisfatte, in modo almeno equivalente, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati); (4) evidenza su sistema di gestione delle imprese. NB: Si precisa che, in caso di riscontro di anomalia, l'evidenza di cui al punto (4) può essere fornita dall'impresa anche nei giorni successivi all'ispezione, qualora non sia immediatamente disponibile nel corso della stessa.	
3	Pannello arancione – Numero ONU	RID 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.5, 5.3.2.1.7, 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.5	3A		
		RID 5.3.2.1.2, 5.3.2.2.2, 5.3.2.2.4	3B	Si sottolinea che è obbligatorio mostrare l'evidenza dei controlli svolti. Non sussistono vincoli in merito alle modalità con cui tale evidenza deve essere rappresentata. A	
		RID 1.1.4.2, 1.1.4.4 se del caso	3C	(1) Check list Allegato 1 della Circolare 2019;	
4	Altre etichettature e marcature esterne	RID 5.3.1, 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.2, 5.3.1.1.3, 5.3.1.1.4, 5.3.1.1.5, 5.3.1.1.6, 5.3.1.1.7, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.7.1, 5.3.1.7.3, 5.3.1.7.4, 5.3.5 e se del caso 1.1.4.2 e 1.1.4.4	4A	(2) Check list punto 5 della Fiche UIC471-3-O (oggi IRS40471-3);	
		RID 5.3.3	4B	(3) Sistema informatico (a condizione che siano soddisfatte, in modo almeno	
		RID 5.2.1.8.3, 5.3.6	4C	(4) evidenza su sistema di gestione delle imprese.	
		RID 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2	4D		
		RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.2.5.1, 6.8.2.5.2, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4	4E	NB: Si precisa che, in caso di riscontro di anomalia, l'evidenza di cui al punto (4) può essere fornita dall'impresa anche nei giorni successivi all'ispezione, qualora non sia immediatamente disponibile nel corso della stessa.	
		RID 4.3.2.3.7, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 e 6.8.3.4.12, CUU cod. 6.5.2.3 e 6.5.2.4,	4F	Data di prova (periodica/intermedia) scaduta (carri-cisterna, cisterne amovibili, carri batteria/contentitori cisterna, casse-mobili cisterna, CGEM) SI/NO	
5	Altre iscrizioni sulla cassa del veicolo	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 del 25 ottobre 2018 - Appendice 6	5A	Numero Europeo del veicolo mancante, illeggibile, incompleto o incongruente	
6	Conformità trasporto	RID 3.2, 4.2, 4.3, 4.3.2.1, 4.5, 6.7.1.3, 7.4	6A	Merce caricata non conforme all'istruzione cisterna (colonna 10, Tabella A, RID 3.2) o al codice cisterna (colonna 12, Tabella A, RID 3.2) o all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.	
		RID 4.2.5.3, 4.3.5, 6.8.4, 1.1.4.3	6B	Mancato rispetto delle disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa (colonna 11, Tabella A, RID 3.2) o per le cisterne RID (colonna 13, Tabella A, RID 3.2)	
		RID 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3	6C	Merce caricata alla rinfusa non conforme alle disposizioni "BK" della colonna (colonna 10, Tabella A, RID 3.2) o alle disposizioni "VC" della colonna (colonna 17, Tabella A, RID 3.2)	
7	Elementi di collegamento corpo della cisterna/telaio - Sella del serbatoio	RID 1.4.2.2.1 CUU cod. 6.5.1.1, 7.6.1.1	7A	Presenza di fessurazioni nella parti di collegamento carro-cisterna o nei tiranti (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
		RID 1.4.2.2.1 CUU cod. 6.5.1.2, 7.6.1.2	7B	Presenza di cretti nei cordoni di saldatura (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
		Come da foto in allegato CUU cod. 6.5.1.3 e 6.5.1.4	7C	Mancanza bulloni/chiodi di fissaggio del corpo del serbatoio alla sella (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
8	Apparecchiature/dispositivi di riempimento e vuotatura	Come da foto in allegato CUU cod. 6.5.5, 6.5.6, 7.6.4, 7.6.5 RID sottosez. 4.2.1.9.6 lettera d)	8A	Difetto di integrità e tenuta non stagna delle apparecchiature di servizio (carico/scarico/ispezione) inferiori e/o superiori (per quelle in alto, se visibili dal basso) (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
9	Integrità serbatoio e suo equipaggiamento	Come da foto in allegato CUU cod. 6.5.3 e 7.6.3	9A	Anormalità a rivestimento del serbatoio, lamiera parasole, isolamento termico (danneggiato, staccato) (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
		RID 1.4.2.2.1	9B	Presenza di strisciature o danni che possano far supporre un'alterazione dello spessore delle pareti del serbatoio (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
		Come da foto in allegato CUU cod. 6.5.2.2 e 7.6.2.2	9C	Deformazioni con spigoli vivi senza perdita di merce (difetti evidenti verificabili con un controllo visivo)	
		RID 4.2.1.9.6 lettera b), 4.3.2.3.5 e 4.3.2.4.1.1 CUU cod. 6.5.2.1, 7.6.2.1	9D	Tenuta non stagna (fuga e/o perdita di merce)	

